

Comunu de

Santu Perdu

Tzitadi Metropolitana de Casteddu

Pratza Santu Perdu, 6

09010 Santu Perdu (CA)



Comune di

Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari

Piazza San Pietro, 6

09010 Villa San Pietro (CA)

Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza

allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2020

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 – Finalità.....	4
Articolo 4 - Il Responsabile.....	4
Articolo 5 - Modalità di raccolta dei dati personali.....	5
Articolo 6 - Utilizzo di particolari sistemi mobili;.....	5
A) - Body Cam e Dash Cam.....	5
B) -Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).....	6
C) - Altri strumenti di videoripresa.....	6
Articolo 7 – Notificazione.....	6
Articolo 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.....	7
Articolo 9 – Informativa.....	7
Articolo 10 – Sicurezza dei dati.....	7
Articolo 11– Cautele da adottare per i dati video ripresi.....	7
Articolo 12 – Diritti dell’interessato e procedura per l’accesso alle immagini.....	8
Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati.....	8
Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	9
Articolo 15 - Tutela.....	9
Articolo 16 – Provvedimenti attuativi.....	9
Articolo 17 – Norma di rinvio.....	9
Articolo 18 –Pubblicità del Regolamento.....	10
Art.19 –Entrata in vigore.....	10

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Villa San Pietro, nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - art. 615 bis del Codice Penale “ interferenze illecite nella vita privata”; - Legge 20 maggio 1970, n. 300 “statuto dei lavoratori”;
 - D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “TU leggi Enti Locali”;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Legge 24 luglio 2008, n.125 “ misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
 - DM interno 5 agosto 2008 “ Incolumità pubblica e sicurezza urbana”
 - Legge 23 aprile 2009 n.38 “conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
 - Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010;
 - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
 - accordo Città Metropolitana di Cagliari/Comune di Villa San Pietro, sottoscritto dal sindaco in data 05/12/2018, per gli adempimenti di cui alla deliberazione GR n.55/17 del 13.11.2018 POR FESR 2014-2020 –Asse II Agenda Digitale –Azione 2.2.2. intervento “reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-fase 2”.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**Titolare**”, l'Ente Comune di Villa San Pietro, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**Responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**Incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Articolo 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Villa San Pietro, gestito ed impiegato dall'ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Nel Rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal garante per la protezione dei dati personali e dall'accordo sottoscritto con la Città Metropolitana di Cagliari, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:

- monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa degli Ufficio di Polizia Locale;
- utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico veicolare necessari, da utilizzarsi per la predisposizione di piani del traffico;
- monitoraggio di situazioni critiche in caso di esondazioni od altre calamità naturali, a fini di Protezione Civile;
- al controllo di aree sensibili sotto il profilo dell'inquinamento ambientale;
- tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità e assicurare quindi maggiore sicurezza ai cittadini;
- rilevazione di violazioni al codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;

3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, atti vandalici e del monitoraggio di siti soggetti ad alto rischio ambientale (deposito incontrollato di rifiuti ect). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo speciale.

4. le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle altre Forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento e dall'accordo Città Metropolitana Cagliari/Comune di Villa San Pietro, per i fini istituzionali di tali organi.

5. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Villa San Pietro, individuerà i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale;

Articolo 4 - Il Responsabile

1. Il Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dati personali rilevati, inerenti la videosorveglianza. Lo stesso sarà nominato con apposito decreto del Sindaco (Titolare). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un suo incaricato di particolare fiducia.

6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

Articolo 5 - Modalità di raccolta dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento sono :

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo quarto punto.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali sono progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni di Giunta Comunale.

3) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4) Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, nonché in caso di specifiche esigenze investigative richieste dall'Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato nel precedente punto.

Articolo 6 - Utilizzo di particolari sistemi mobili;

A) - Body Cam e Dash Cam.

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente

correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

L'ufficio di Polizia locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.

La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

- Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice dell'Privacy e richiamati all'art. 5 del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B) -Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

L'ufficio di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento dell'Ufficio di Polizia Locale.

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimano il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

C) - Altri strumenti di videoripresa.

L'Ufficio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 7 – Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il Comune di Villa San Pietro, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario parere, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia." e successive modifiche e integrazioni.

In deroga al capo precedente, in riferimento agli adempimenti di cui alla deliberazione GR n.55/17 del 13.11.2018 POR FESR 2014-2020 –Asse II Agenda Digitale –Azione 2.2.2. intervento "reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-fase 2", il soggetto deputato alla richiesta del prescritto parere al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è individuato nella Città Metropolitana di Cagliari;

Articolo 9 – Informativa

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. Il supporto con l'informativa:
 - a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
4. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Articolo 10 – Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi presso l'unità presente nella sala server comunale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Articolo 11– Cautele da adottare per i dati video ripresi

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e dei Responsabili del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento.

La cancellazione delle immagini dovrà preferibilmente avvenire mediante un nuovo utilizzo del supporto.

L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Responsabile e agli Incaricati dello specifico trattamento;
- all'Autorità Giudiziaria;
- alle Forze di Polizia;
- All'Amministratore di sistema del Comune di Villa San Pietro;
- ai soggetti incaricati della società ITS Città Metropolitana di Cagliari
- alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale riportare i seguenti dati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Articolo 12 – Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini.

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento al diritto di accesso ai dati che li riguardano, alle finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché di ottenerne l'interruzione in caso di trattamento illecito, ovvero quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza motivata al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art.391- quater c.p.p può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati.

In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza.

Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dai provvedimenti del Garante in materia del 29 aprile 2004 e del 8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza, deve corrispondere ai principi fondamentali della tutela della riservatezza, quali:

1) **Liceità:** Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

2) **Finalità:** Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Le finalità devono essere precisamente individuate e non generiche ed indeterminate, nonché rese esplicite attraverso adeguate comunicazioni o cartelli di avvertenza al pubblico (informativa).

3) **Necessità:** Considerato che l'installazione di un sistema di videosorveglianza può comportare l'introduzione di un vincolo per il cittadino, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

4) **Proporzionalità:** Il rispetto del principio di proporzionalità si afferma attraverso tre distinte valutazioni, da effettuarsi preventivamente all'inizio del trattamento; la scelta di utilizzare un sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente passare attraverso l'attenta valutazione circa:

- la necessità di installazione (gli impianti possono essere installati quando altre misure siano risultate inadeguate o insufficienti);
- il tipo di impianti da installare (in relazione agli scopi prefissati si deve ponderare non solo se sia necessario raccogliere immagini dettagliate delle persone, ma anche se ciò sia realmente essenziale);
- le modalità di trattamento (dovranno essere prese in considerazione sotto questo aspetto le potenzialità dei sistemi e stabilire la non eccedenza della modalità di trattamento, individuando quali dati rilevare, se registrarli, ed in definitiva scegliere, o meno, impianti dotati di sistemi di registrazione, di fermo immagine o che consentano di registrare immagini o di interconnettere il sistema ad informazioni od altri apparati gestiti dallo stesso titolare o da terzi).

Articolo 15 - Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Articolo 16 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle

registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Articolo 18 –Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Villa San Pietro.

Art.19 –Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.